

Uccisione, cattura e commercio illegale di specie selvatiche

Luca RAMACCI
Roma 29 ottobre 2019

La fauna selvatica

- Appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1, comma 1 L. 157/1992)
- Previsione di misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE ("direttiva uccelli") ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva (interesse della salute, sicurezza pubblica e sicurezza aerea)
- Conservazione ed esclusione di abbattimento indiscriminato (esercizio dell'attività venatoria solo da parte di soggetti debitamente autorizzati)
- Limitazione della tutela nei soli casi in cui sussista il necessario requisito della nazionalità della fauna
- Differenze tra "fauna selvatica" e "fauna domestica" (Cass. Sez. III n. 2598/2004)
- Differenti livelli di protezione della fauna (distinzione tra specie che necessitano di particolare protezione ed altre che, in ragione delle loro peculiari caratteristiche o della sussistenza di determinate condizioni, sono sottoposte a regimi diversi di tutela)

Specie particolarmente protette

Art. 2 Legge 157/1992

- Mammiferi (es. lupo, orso)
- Uccelli (es. fenicotteri, cicogne, rapaci diurni e notturni)
- Specie minacciate di estinzione individuate da direttive comunitarie, convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (es. gli esemplari di animali a rischio di estinzione inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, recepita con legge 5 agosto 1981, n. 503)

La disciplina della caccia in genere

Disciplina generale: Legge 11 febbraio 1992 n. 157

E' esercizio venatorio "ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica" mediante l'impiego dei mezzi indicati in modo specifico nell'art. 13 (fucile con le caratteristiche descritte). Viene altresì compreso nell'esercizio venatorio "il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla"

- Le "attività preliminari" (Cass. Sez. III n. 1625/2016; n. 16207/2013).
- Il "furto venatorio"
- I casi previsti dagli articoli 30 e 31 della Legge 157/92 (e l'esclusione prevista dall'art. 30, comma 3)
- Il bracconaggio (Cass. Sez. V n. 48680/2014; Sez. IV n.34352/2004)
- Divieto o limitazione di determinate tecniche di prelievo: a) vietato in modo assoluto uccellazione, prelievo di uova, nidi e piccoli nati (articolo 3) b) regolamentato l'esercizio venatorio da appostamento fisso e con richiami vivi (articolo 5)
- Altri divieti (art. 21)
- Le violazioni correlate (es. legge armi e maltrattamento di animali: sulle modalità d'uso delle gabbie per richiami, Cass. Sez. III n. 6903/1195; sui rapporti con il delitto di cui all'art. 544-ter cod. pen., Sez. III n. 46784/2005; con riferimento all'uccellazione, Sez. III n. 40751/2015).

Le sanzioni in materia di caccia in genere

- Duplice livello di tutela (sanzioni amministrative e penali)
- Limiti (scarso effetto deterrente, prescrizione, possibilità di oblazione)
- Confisca (art. 28 comma 2)

Le singole fattispecie (1)

- caccia in periodo di divieto (art. 30 lett. a)
- abbattimento, cattura e detenzione di mammiferi ed uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette (art. 30, lett. b)
- abbattimento, cattura e detenzione di esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo e muflone sardo (art. 30, lett. c)
- esercizio della caccia in determinati luoghi: parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, parchi e giardini urbani, terreni adibiti ad attività sportive (art. 30, lett. d)
- esercizio dell'uccellazione (art. 30, lett. e)
- esercizio della caccia nei periodi di silenzio venatorio: martedì e venerdì (art. 30, lett. f)
- abbattimento, cattura o detenzione di esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina diversi da quelli contemplati dalla lettera b) e dei quali sia vietato l'abbattimento (art. 30, lett. g)

Le singole fattispecie (2)

- abbattimento, cattura e detenzione di esemplari (mammiferi e uccelli) nei confronti dei quali la caccia non sia consentita, ovvero di fringillidi in numero superiore a cinque (art. 30, lett. h)
- esercizio della caccia con mezzi vietati e con l'ausilio dei richiami vietati: uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono (art. 30, lett. h)
- esercizio della caccia effettuato sparando da autoveicoli, natanti o automobili. (art. 30, lett. i)
- commercio o detiene, a fine di commercio, fauna selvatica in violazione della legge 157/92 (art. 30, lett. l)
- violazione delle norme in tema di imbalsamazione e tassidermia (art. 30, comma 2)
- confisca obbligatoria delle armi ed i mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati in caso di condanna per le ipotesi di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e)

Importazione specie animali (e vegetali) in via di estinzione

La **legge 7 febbraio 1992 n. 150** disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 contemplando, altresì, le norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

La legge riguarda gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli **allegati A, B e C del Reg. CE 338/97** e punisce con sanzione penale l'attività di :

- a)** esportazione, importazione, riesportazione (senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi),
- b)** inosservanza di prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato
- c)** utilizzazione di esemplari in modo difforme dalle prescrizioni
- d)** trasporto o transito senza licenza o certificato
- e)** commercializzazione di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite
- f)** attività di detenzione, commercializzazione o cessione di esemplari in assenza di documentazione

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)

Art. 727-bis cod. pen.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie (omissis)

- Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE (habitat) e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (uccelli)
- elencazione condotte in gravità decrescente
- “salvo che il fatto costituisca più grave reato” ad esempio, art. 544-bis cod. pen.; art. 30, lett. b) e c) legge 157/92; furto venatorio (Tribunale Torino Sez. III, 24/11/2011); ipotesi di inquinamento e disastro ambientale aggravate
- “fuori dai casi consentiti”
- “quantità trascurabile” e “impatto trascurabile” (tassatività e determinatezza della fattispecie)
- disposizione introdotta nel 2011 NON risultano precedenti, almeno in Cassazione

Tecniche di indagine (cenni)

- Esami autoptici o medici
- Verifiche documentali
- Appostamenti
- Microtelecamere attivate da sensori di movimento
- Accertamenti urgenti sui luoghi
- Accertamenti balistici e uso metal detector
- Sequestri (armi, animali, etc.)
- Accertamenti relativi reati collegati (es. ricettazione, armi)

